



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Disegno di legge concernente “Modifiche alla legge regionale 13 marzo 2018, n. 8 (Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)”.

Relazione

Il presente disegno di legge concernente “Modifiche alla legge regionale 13 marzo 2018, n. 8 (Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)”, composto da 12 articoli, si rende necessario al fine di superare alcune criticità formulate da diversi Ministeri in sede di esame istruttorio, condotto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie, sui profili di rilevanza costituzionale.

In particolare, nel caso dell’analisi congiunta tenutasi in sede di riunione convocata presso la predetta PCM in data 4.5.2018, è stato assunto l’impegno (formalizzato dal Presidente della Regione Sardegna e trasmesso in data 7.5.2018 con nota prot. 8373), di superare le criticità evidenziate dai Ministeri riguardanti alcuni articoli della legge (come da bozza di disegno di legge trasmessa unitamente all’impegno formale), con l’approvazione di apposito testo normativo modificativo ed integrativo degli articoli oggetto di discussione.

Si riportano nel seguito i commenti relativi ai singoli articoli, come modificati/integrati (artt. nn. 6, 16, 23, 24, 25, 32, 33 e 44).

Per gli altri aspetti della legge oggetto di osservazioni, in particolare di ANAC, la Regione ha ritenuto di non procedere a modifiche in ragione delle controdeduzioni fornite, successivamente alle quali, tuttavia, è intervenuta, limitatamente ad alcuni articoli, l’impugnativa ed il rinvio alle decisioni della Corte Costituzionale (artt. nn. 34, 37, 39 e 45).

Con il disegno di legge in argomento (art. 2), si provvede a correggere il comma 6 dell’art. 8 della legge regionale 13.3.2018, n. 8 al fine di eliminare la presenza nel testo di un refuso.

Da ultimo, sempre con il disegno di legge in argomento (art. 3), viene inoltre inserita la norma già presente nella precedente legge regionale n. 5 del 7 agosto 2007 (art. 6, comma 13-bis) disciplinante le modalità di utilizzo dei ribassi di gara e delle economie realizzate dall’Amministrazione regionale o dagli enti nell’attuazione di programmi di propria competenza, norma già in precedenza sottoposta al vaglio istruttorio positivo del Governo e della cui operatività si ritiene necessario avvalersi anche nel nuovo quadro normativo.

Art. 1 - Attuazione dei lavori di competenza regionale con delegazione amministrativa. Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 8 del 2018

Con l’art. 1, viene modificato il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale n. 8 del 2018, al fine di superare l’incertezza applicativa generata dalla potenziale sovrapposizione tra la procedura statale in materia di dibattito pubblico e quanto previsto nell’ultimo periodo dell’articolo in parola.

Art. 2 - Lavori di competenza delle altre stazioni appaltanti. Convenzione di finanziamento. Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 8 del 2018



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Con l'art. 2 si interviene sul comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale n. 8 del 2018, al fine di eliminare la presenza nel testo di un refuso.

Art. 3 - Utilizzo delle economie. Inserimento dell'art. 8-bis della legge regionale n. 8 del 2018

Con l'art. 3 si introduce l'art. 8-bis "utilizzo economie" già presente nella precedente legge regionale n. 5 del 7.8.2007 (art 6, comma 13-bis) disciplinante le modalità di utilizzo dei ribassi di gara e delle economie realizzate dall'Amministrazione regionale o degli enti nell'attuazione di programmi di propria competenza, norma già in precedenza sottoposta al vaglio istruttorio positivo del Governo e della cui operatività si ritiene necessario avvalersi anche nel nuovo quadro normativo.

Art. 4 - Elenco operatori economici per i servizi di ingegneria e architettura. Modifiche all'articolo 23 della legge regionale n. 8 del 2018

Con l'art. 4 si interviene sia sul comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale n. 8 del 2018, precisando che l'affidamento, a mezzo elenchi, dei servizi di ingegneria e architettura, deve avvenire in conformità agli articoli 36 e 157 del decreto legislativo n. 50 del 2016, così rafforzando il richiamo alla normativa statale, rispetto all'attuale locuzione "ai sensi", sia sul comma 5 dello stesso, introducendo la necessaria regola dell'equivalenza nell'applicazione del meccanismo premiante, correlato alla stipulazione di accordi di formazione professionale per laureandi o per laureati abilitati.

Art. 5 - Elenco operatori economici per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori. Modifiche all'articolo 24 della legge regionale n. 8 del 2018

Con l'art. 5 si interviene sul comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale n. 8 del 2018, rafforzando il richiamo alla normativa statale, precisando che l'affidamento, a mezzo elenchi, dei lavori pubblici, deve avvenire in conformità all'articolo 36 del decreto legislativo n. 50 del 2016, non già, come nelle attuali locuzioni "ai sensi"; viene inoltre eliminato un refuso consistente nel richiamo, non pertinente, all'art. 157 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Art. 6 - Interventi di volontariato nei lavori pubblici, premialità e sussidiarietà orizzontale. Modifiche all'articolo 25 della legge regionale n. 8 del 2018

Con l'art. 6, si recepiscono i rilievi ministeriali e si modificano i commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 25 della legge regionale n. 8 del 2018, al fine di superare il possibile contrasto con i principi di concorrenza, di parità di trattamento e di non discriminazione. Con la modifica dei commi 2, 3, 4, 5 e 6 viene introdotto: l'avviso esplorativo, volto a intercettare gli operatori economici potenzialmente favorevoli ad intervenire sul territorio in funzione preventiva o in situazioni di emergenza; il richiamo al possesso, da parte degli operatori economici, dei requisiti generali e speciali di capacità; un meccanismo selettivo improntato su valutazioni tecniche, coerente con la natura dell'intervento e con il modesto valore stimato dello stesso (comunque inferiore a 20.000 euro) e nel rispetto del principio di rotazione.

Art. 7 - Determinazione del corrispettivo a base d'asta e categorie di lavori. Modifiche all'articolo 32 della legge regionale n. 8 del 2018

Con l'art. 7 si modifica il comma 4 dell'articolo 32 della legge regionale n. 8 del 2018, eliminando il



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

richiamo all'art. 12 del DL n. 47/2014 e sostituendolo con il richiamo alla normativa statale e alle relative disposizioni di attuazione, condividendo l'opportunità segnalata dal Ministero di eliminare lo specifico richiamo ad una norma in corso di abrogazione.

Art. 8 - Incentivi per le funzioni tecniche. Modifiche all'articolo 33 della legge regionale n. 8 del 2018

Con l'art. 8 si interviene sul comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale n. 8 del 2018, circoscrivendo la previsione al solo sistema Regione in coerenza con il riparto di competenze in materia di trattamento dello stato giuridico del personale, in recepimento delle osservazioni ministeriali e tenuto conto, comunque, dell'intervento chiarificatore della recente deliberazione della Corte dei Conti, sez. Unite Autonomie Locali 26/4/2018 n. 6, che ha risolto positivamente la questione dello scomputo degli incentivi per le funzioni tecniche dagli oneri accessori ("gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 2017).

Art. 9 - Soccorso istruttorio. Modifiche all'articolo 44 della legge regionale n. 8 del 2018

Con l'art. 9 si interviene sul comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale n. 8 del 2018, al fine di rendere compatibile e conforme la norma con le disposizioni statali, come modificate con il D.Lgs. n. 56/2017.

Art. 10 - Disposizioni finanziarie

Con l'art. 10 si da atto che dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 11 - Abrogazioni

Con l'art. 11, comma 1, lett. a) viene abrogato l'ultimo periodo del comma 8 dall'articolo 16 della legge regionale n. 8 del 2018, al fine di assicurare pari opportunità di concorrere all'esecuzione delle opere a tutti gli artigiani, prescindendo dalla localizzazione della sede operativa.

Con l'art. 11, comma 1, lett. b) si recepiscono le osservazioni sul possibile contrasto del comma 10 dell'art. 25 della legge regionale n. 8 del 2018 con i principi di concorrenza e di parità di trattamento, prevedendone la relativa abrogazione. L'abrogazione comporta il venir meno, nell'ambito della procedura negoziata semplificata di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) del Codice dei contratti, della premialità in favore degli operatori economici virtuosi che hanno svolto interventi in funzione preventiva o in situazioni di emergenza. La premialità permane, invece, nell'ambito più circoscritto degli affidamenti diretti, evitandosi, in tal modo, possibili interferenze con le procedure selettive.

Art. 12 - Entrata in vigore

Con l'art. 12 si stabilisce la data di entrata in vigore delle nuove disposizioni di legge.